Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | ROMA - Venerdì, 3 agosto 1934 - ANNO XII | Numero 181

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640. intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1934, n. 1230.
Istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali . . . . Pag. 3578

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1231.
Approvazione del testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Sicilia. Pag. 3578

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1232.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità dell'accasermamento e sistemazione dei servizi militari in provincia di Brescia. Pag. 3581

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1233.
Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Michele in Valtorre di Gavirate . . . . Pag. 3581

REGIO DECRETO 21 giugno 1934.
Trasferimento del fondo « Corridore di Pantano » o « Muraccio di Castelvecchio » in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . Pag. 3582

REGIO DECRETO 28 maggio 1934.
Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca . . . . Pag. 3582

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Ostiglia (Mantova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . . Pag. 3584

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Villa Potenza (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 3584

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Dogliani (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . . Pag. 3585

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Zola Predosa (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . Pag. 3585

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Strambino Romano (Aosta) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 Pag. 3585

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1934.
Proroga di termini per l'applicazione di esenzioni fiscali a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928. Pag. 3586

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Proroga a tutta l'annata venatoria 1934-1935, di alcuni divieti di caccia già stabiliti nell'annata 1933-1934 . . . . . Pag. 3586

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Parma. Pag. 3586

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1934.
Divieto di caccia al fagiano nella provincia di Macerata. Pag. 3587

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Milano. Pag. 3587

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Roma. Pag. 3587

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Parma. Pag. 3588

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Nomina del sig. Cravario Cesare a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 3588

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1934.
Approvazione della tabella indicante la ripartizione della provincia di Avellino in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, ed anno in cui deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione . . . Pag. 3588

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3589

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 3593
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3594
Nuova qualità di coltura e relativa tariffa d'estimo stabilita dalla Commissione censuaria centrale per il comune di Silanus (Nuoro) . . . . Pag. 3595
Aggiunte di nuove classi e relative tariffe introdotte dalla Commissione censuaria centrale nel prospetto delle tariffe d'estimo del comune di Somma Vesuviana (Napoli) . . . Pag. 3595
Banca d'Italia: Situazione al 10 luglio 1934-XII . . Pag. 3596
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 3598
Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 3598
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Elenco delle zone comprendenti i pascoli da considerare montani in provincia di La Spezia . . . . Pag. 3598
Ministero dell'educazione nazionale: IX Elenco dei medici chirurghi che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista . . . . Pag. 3598

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Aumento del numero dei posti messi a concorso quale primo segretario di Legazione di 2ª classe. Pag. 3599
Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a posti gratuiti di alunno presso il R. Collegio Ghislieri in Pavia per l'anno accademico 1934-35 . . . . Pag. 3599

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1934, n. **1230.**
Istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e derivati, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1027;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di incoraggiare la ricerca, la produzione e la lavorazione degli idrocarburi nazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 7 febbraio 1934 è concesso un premio di L. 65 per ogni quintale di prodotti leggeri (benzina, petrolio ed affini) e di L. 20 per ogni quintale di olii minerali lubrificanti ricavati con la lavorazione di olii minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale.
Il premio anzidetto sarà corrisposto nella misura rispettiva di L. 80 per ogni quintale di prodotti leggeri e di L. 25 per ogni quintale di lubrificanti ricavati mediante la distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose e dei fossili nazionali.

Art. 2.

Per la erogazione dei premi, di cui all'articolo precedente, è autorizzato lo stanziamento della somma annua di lire 15.000.000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle corporazioni, a decorrere dall'esercizio 1934-35.
Per l'esercizio 1933-34 lo stanziamento agli effetti di cui sopra è limitato alla somma di L. 5.000.000.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad apportare le relative variazioni al bilancio in corso.

Art. 3.

Le norme e modalità per l'esecuzione del presente decreto saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. **1231.**
Approvazione del testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 51 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 55;
Visto il regolamento per il personale del Banco di Sicilia approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3325;
Vista la deliberazione adottata il 27 marzo 1934 dal Consiglio generale del Banco di Sicilia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Sicilia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 113. — MANCINI.

Testo delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento per il personale del Banco di Sicilia approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3325.

Art. 2. — Le categorie ed i gradi del personale stabile sono:

Categoria amministrativo contabile.

Direttore centrale;
Direttore di prima classe e ispettore superiore (gradi equiparati);
Direttore e ispettore (gradi equiparati);
Vice-direttore e vice-ispettore (gradi equiparati);
Capo di ufficio;
Primo segretario-ragioniere.

Categoria di cassa.

Cassiere principale;
Cassiere capo;
Primo cassiere.
Gli impiegati appartenenti ai gradi equiparati di capo di ufficio e cassiere capo e ai gradi superiori hanno il titolo di funzionari.

Art. 5. — (È soppresso).

Art. 6. — I direttori centrali sono normalmente preposti a gruppi di servizi o alle più importanti Sezioni del Banco.

Essi coadiuvano il direttore generale entro i limiti e con le modalità da questo fissate, nei compiti di vigilanza, di coordinamento e di sviluppo che competono al capo dell'Istituto.

I direttori centrali, oltre ad esercitare le funzioni che siano loro delegate ai sensi dell'art. 21 dello statuto, debbono invigilare sull'organizzazione e sull'andamento dei servizi cui sono preposti e sull'esatto, corrente ed efficace adempimento da parte dei dipendenti uffici dei compiti rispettivi. Hanno altresì l'obbligo di fare al direttore generale le proposte necessarie ed opportune per il migliore svolgimento e per lo sviluppo dei servizi, comprese quelle che attengano a revisione di criteri e norme, ed ispezioni, verifiche od inchieste.

I funzionari aventi grado di direttore centrale, possono essere anche preposti alle sedi principali del Banco.

Essi assumono in tal caso gli obblighi e le responsabilità previsti dall'art. 33 dello statuto.

Possono altresì, ove se ne ravvisi l'opportunità, essere incaricati dal direttore generale di ispezioni od inchieste.

Art. 10. — I capi di ufficio possono essere preposti ad uffici centrali o periferici o ad agenzie. Quelli preposti ad agenzie assumono il titolo di agente.

I capi di ufficio, coadiuvati normalmente da altri impiegati di minor grado, curano il regolare svolgimento dei servizi loro affidati, a norma delle disposizioni che essi sono tenuti ad osservare ed a fare osservare dagli impiegati da loro dipendenti.

I capi di ufficio possono, inoltre, essere incaricati di funzioni ispettive.

Art. 25-*bis*. — Indipendentemente da quanto stabilito all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, nello interesse del servizio ed a suo insindacabile giudizio, può collocare a disposizione direttori, ispettori, direttori di prima classe, ispettori superiori e direttori centrali, che abbiano non meno di quindici anni di servizio.

Il funzionario collocato a disposizione ai sensi di questo articolo, non fa parte del personale in servizio ed è iscritto in ruolo speciale.

A lui compete soltanto lo stipendio goduto alla data del provvedimento, senza diritto ad indennità di ogni specie, al supplemento di servizio attivo, al premio di rendimento e ad aumenti periodici.

Il periodo passato a disposizione non è valido agli effetti della anzianità di servizio per il grado, ma si computa come utile agli effetti del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza.

Il numero complessivo dei funzionari collocati a disposizione ai sensi di questo articolo non può essere superiore a cinque.

Art. 25-*ter*. — Il funzionario collocato a disposizione ai sensi dell'articolo precedente non può rimanere in tale posizione oltre cinque anni.

Il collocamento a disposizione deve cessare entro tale periodo massimo, con deliberato del Consiglio di amministrazione:

a) per richiamo in servizio. In questo caso il funzionario prende posto nel ruolo del personale in servizio con la anzianità di grado e con lo stipendio che gli spettano, dedotto il tempo passato a disposizione;

b) per collocamento a riposo a norma delle vigenti disposizioni, e per qualsiasi altra causa prevista per la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 28. — È vietato all'impiegato:

1° di ricevere da terzi, sotto qualsiasi pretesto, compensi di ogni specie per lavori o per incombenze di ufficio;

2° di trarre, comunque, partito a proprio vantaggio dalla trattazione degli affari dell'Istituto;

3° di occuparsi, durante il servizio, di cose estranee alle proprie incombenze di ufficio e di intrattenersi negli uffici con persone estranee all'Istituto per motivi privati;

4° di farsi coadiuvare da persone estranee al personale del Banco nello espletamento delle proprie attribuzioni di ufficio;

5° di occuparsi, anche fuori di ufficio, di affari che possano nuocere agli interessi dell'Istituto o collidere con i medesimi;

6° di allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione del superiore; i preposti alle sedi ed alle filiali non possono allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione del direttore generale e i preposti alle agenzie senza autorizzazione del direttore da cui dipendono;

7° di allontanarsi dall'ufficio per ragioni estranee al servizio senza il consenso del superiore diretto;

8° di inoltrare per via non gerarchica comunicazioni o istanze. È tuttavia concesso agli impiegati di consegnare ai superiori pieghi suggellati indirizzati al direttore generale, cui spetta di valutare se l'impiegato non seguì la via gerarchica per giustificato motivo;

9° di fumare nei locali ove si custodiscono valori, o quando sia in servizio allo sportello o comunque si trovi in diretto rapporto col pubblico;

10° di attendere a pubblicazioni o collaborare a giornali o riviste senza esservi previamente autorizzato;

11° di assumere amministrazioni giudiziarie o private, o di accettare nomine a sindaco di società commerciali, salve le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 44 dello statuto;

12° di trattenere presso di sè, salvo necessità di servizio, lettere, documenti od altro;

13° di accedere nei locali del Banco per trattenervisi dopo l'orario normale di ufficio o in giorno festivo, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l'autorizzazione superiore;

14° di usare senza giustificato motivo il telefono per ragioni estranee all'ufficio;

15° di servirsi di altro fra gli impiegati del Banco per incombenze di carattere privato;

16° di accordare prestiti ad altri impiegati, o contrarre debiti con essi o con istituti o persone che abbiano rapporti di affari col Banco;

17° di far pervenire ai propri superiori raccomandazioni o sollecitazioni da terze persone;

18° di presentare denunzie o querele contro estranei o contro altri impiegati dell'Istituto per fatti relativi al servizio o sorti in occasione di questo, senza avere ottenuto il preventivo consenso del direttore generale, salvo che non vi sia tenuto per legge.

Art. 31. — Le note caratteristiche sono compilate dai direttori centrali, dai direttori di prima classe e dai direttori, per il personale da essi rispettivamente dipendente, sentito, per i capi di ufficio e per i cassieri capi, il parere dei vice-direttori, e, per gli impiegati dei gradi inferiori, oltre il parere dei vice-direttori, quello del preposto all'ufficio cui ciascun impiegato appartiene.

Tali note caratteristiche sono sottoposte all'esame della Commissione per il personale, che le rende definitive.

Il direttore generale forma le note caratteristiche definitive dei direttori centrali, direttori di prima classe, ispettori superiori, direttori e ispettori, e quelle di altro personale che trovisi all'immediata sua dipendenza.

Gli apprezzamenti sfavorevoli e la qualifica complessiva, contenuti nelle note caratteristiche definitive, sono comunicate per iscritto agli interessati.

La qualifica complessiva rimane ferma se non opposta nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. Delle opposizioni decide, con provvedimento non soggetto a gravame, il direttore generale o il Consiglio di amministrazione secondo che le note caratteristiche cui l'opposizione si riferisce, siano state rese definitive dalla Commissione per il personale o siano state formate dal direttore generale.

Per il personale in prova o in esperimento le note caratteristiche debbono essere compilate alla fine del periodo di prova o di eseprimento, per il detto personale non si fa luogo alla comunicazione di cui nel quarto comma di questo articolo.

Art. 34. — Sono festivi i giorni considerati tali per legge a tutti gli effetti civili.

Il Consiglio di amministrazione determina i giorni e le ricorrenze nelle quali l'orario di lavoro è ridotto alla metà di quello normale, restando in facoltà del direttore generale di disporre l'orario ridotto per non più di quattro ricorrenze annuali.

Si osserva, in ogni caso, l'orario ridotto nella ricorrenza della festa del Patrono della città, nelle vigilie di Ferragosto e di Natale, nell'ultimo giorno di carnevale ed il Giovedì Santo.

Art. 42. — La corresponsione dell'indennità di servizio attivo, per il personale stabile, e dell'assegno supplementare, per il personale aggregato, non è sospeso durante il periodo di assenza dell'impiegato, dipendente da permesso o da malattia per un periodo non eccedente gli otto giorni, complessivamente in un anno, e da congedo ordinario. Cessa invece in ogni altro caso di assenza.

Il periodo di corresponsione delle indennità e degli assegni speciali ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'impiegato si trova nelle condizioni volute per l'attribuzione delle indennità e degli assegni stessi e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tali condizioni vengono meno.

La corresponsione delle indennità e degli assegni speciali non è sospesa durante il periodo di assenza dell'impiegato, dipendente da permesso o da congedo ordinario. Negli altri casi di assenza, il direttore generale, salvo quanto è disposto nel primo comma di questo articolo, stabilisce, con provvedimento soggetto alla ratifica del Consiglio di amministrazione, se ed in quale misura le indennità e gli assegni stessi debbano dall'impiegato essere percepiti.

Nei casi di temporanea assunzione di funzioni pertinenti a gradi per i quali sia stabilita una indennità di carica, o di funzioni per le quali sia prevista una indennità di rischio, le indennità stesse sono corrisposte agli impiegati meritevoli che temporaneamente assumono dette funzioni, semprechè le mantengano per un periodo non inferiore ad un mese e non siano provvisti di indennità di missione.

Art. 52. — Agli impiegati trasferiti spettano, per loro e per le persone di famiglia a loro carico, le indennità di viaggio stabilite nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 48.

Spettano inoltre:

a) per ciascun giorno di viaggio: la indennità stabilita nella lettera *e*) dell'art. 48, per l'impiegato e un compenso nella misura stabilita nell'allegata tabella n. 9, per ogni persona da considerarsi facente parte della sua famiglia;

b) il rimborso, entro i limiti di somma stabiliti dal Consiglio di amministrazione, delle spese necessarie e debitamente comprovate, sostenute per imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto della mobilia e del bagaglio normali, col mezzo più economico;

c) un compenso ragguagliato ai due decimi delle spese di cui alla lettera *b*), quando l'impiegato trasferito non si sia avvalso di agenzie di trasporti per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio ed il trasporto della mobilia e del bagaglio;

d) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di sei mesi, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sub-affitto;

e) un eventuale indennizzo, per spese straordinarie di sistemazione nella nuova residenza, da attribuirsi con provvedimento del direttore generale, in misura non superiore a quella corrispondente all'indennità di cui alla lettera *e*) dell'articolo 48 per un periodo di 30 giorni.

Agli effetti della indennità di trasferimento, sono considerati come facienti parte della famiglia dell'impiegato, semprechè convivano abitualmente con lo stesso e siano a suo totale carico: la moglie, i figli e figliastri di età non

superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori e gli altri congiunti aventi diritto agli alimenti, nonchè una persona di servizio.

Art. 90. — Le promozioni a capo di ufficio hanno luogo normalmente fra i primi segretari-ragionieri; possono anche essere conferite ai primi cassieri forniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici od economici.

Al concorso interno, eventualmente indetto a norma dell'art. 17, possono essere ammessi, oltre ai primi segretari-ragionieri, i primi cassieri i quali si trovino in possesso del titolo di studi indicato nel comma precedente.

Il Consiglio di amministrazione fissa le norme del concorso.

Le promozioni a vice-direttore e a vice-ispettore hanno luogo fra i capi di ufficio. Possono anche essere conferite a cassieri capi, i quali siano forniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici o economici e abbiano piene attitudini per le funzioni direttive o ispettive.

Le promozioni a direttore e ad ispettore hanno luogo fra i vice-direttori e i vice-ispettori; quelle a direttore di prima classe o a ispettore superiore fra i direttori e gli ispettori; quelle a direttore centrale fra i direttori di prima classe e gli ispettori superiori.

Art. 92. — È dispensato dal servizio, salvo la liquidazione del trattamento di quiescenza, l'impiegato che sia riconosciuto inabile, per incapacità, per inettitudine o per motivi di salute, e quello che dia scarso rendimento di lavoro.

È altresì dispensato dal servizio l'impiegato che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri.

La dispensa può anche essere deliberata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

I motivi determinanti il giudizio dell'Amministrazione debbono essere comunicati all'impiegato, con invito a presantare per iscritto, ove lo creda, le sue deduzioni, entro un termine perentorio.

La dispensa per motivi di salute è preceduta dall'accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

Art. 99. — Salvo quanto è disposto negli articoli successivi e quanto in favore dei mutilati ed invalidi di guerra è previsto dalle disposizioni di legge, le condizioni dei pubblici concorsi e delle assunzioni per chiamata, i requisiti per le ammissioni ai concorsi stessi ed agli esami di idoneità, la relativa documentazione, i programmi di esame e le norme per lo svolgimento delle prove sono stabilite dal Consiglio di amministrazione il quale nomina anche, per i pubblici concorsi, le Commissioni esaminatrici.

A parità di ogni altra condizione, debbono, in genere, essere preferiti, oltre i mutilati, gli invalidi e gli orfani di guerra e della causa nazionale, anche:

a) i volontari di guerra, gli ex combattenti della guerra 1915-1918, i legionari fiumani ed i benemeriti della causa nazionale;

b) i figli degli impiegati del Banco, non oltre uno per famiglia, semprechè detti impiegati abbiano dato buona prova di fedeltà all'Istituto.

Art. 100. — Per l'ammissione agli impieghi del Banco è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, in aggiunta agli altri requisiti prescritti.

L'età minima necessaria è di anni diciotto; è fatta eccezione per i cassieri i quali debbono avere compiuto il ventunesimo anno di età.

I limiti massimi di età, fissati dal Consiglio di amministrazione per l'ammissione agli esami di idoneità e di concorso, s'intendono elevati di cinque anni per gli aspiranti ex combattenti e di nove per quelli mutilati od invalidi di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, detti limiti massimi di età si intendono elevati di quattro anni.

TABELLA N. 1.

Stipendi, indennità di servizio attivo ed aumenti periodici.

(È soppresso il grado di ispettore generale e tutte le indicazioni che ad esso si riferiscono).

(*Omissis*).

TABELLA N. 3.

Indennità di carica.

(È soppresso il grado di ispettore generale e la cifra di L. 12.000 che ad esso si riferisce).

(*Omissis*).

TABELLA N. 8.

Indennità giornaliera di soggiorno.

Direttori centrali, direttori di prima classe, ispettori superiori, direttori e ispettori . . . . L. 100

(*Omissis*).

TABELLA N. 10.

Tabella numerica del personale.

Personale amministrativo contabile.

(È soppresso il grado di ispettore generale).

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1232.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità dell'accasermamento e sistemazione dei servizi militari in provincia di Brescia.

N. 1232. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità l'accasermamento e la sistemazione dei servizi militari nel territorio della provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1233.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Michele in Valtorre di Gavirate.

N. 1233. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Milano, in data 29 maggio 1932, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Michele in Valtorre di Gavirate.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934.

Trasferimento del fondo « Corridore di Pantano » o « Muraccio di Castelvecchio » in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 16 maggio 1934-XII, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato — perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni culturali — può essere trasferito al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Corridore di Pantano » o « Muraccio di Castelvecchio » sito in territorio dei comuni di Cisterna di Roma e di Littoria della estensione complessiva di ettari 79.90.40 e di pertinenza, come in catasto, dei signori Perazzotti Paolo, Fedele, Antonio e Torquato, fratelli, fu Ettore.

Tale fondo è stato diviso in due accorpamenti dal canale di bonifica denominato « Mussolini » che segna pure il confine tra i comuni di Cisterna di Roma e di Littoria. L'accorpamento sito ad ovest del predetto canale confina con la strada di bonifica per Sessano, con le tenute « Pantano del Duca » e « Pantano del Tufo » e con i terreni di proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti. L'accorpamento più piccolo, sito ad est del canale suindicato, confina con la stessa via di bonifica per Sessano, con la proprietà Marini e con la proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il fondo in parola è riportato nel nuovo catasto del comune di Cisterna di Roma con i seguenti dati:

Partita n. 431 in testa a: Perazzotti Paolo, Antonio, Fedele e Torquato, fratelli, fu Ettore; foglio di mappa numero 39, particella n. 7, per la superficie di ettari 53.99.80 con la rendita imponibile di L. 4373,84; foglio di mappa n. 39, particella n. 12, per la superficie di ett. 25.90.60, con la rendita imponibile di L. 1398,92 e, cioè, complessivamente, per la superficie catastale di ettari 79.90.40 con la rendita imponibile di L. 5772,76.

Veduta la istanza 2 giugno 1934 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Corridore di Pantano » o « Muraccio di Castelvecchio », sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera anzidetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 104.000 (lire italiane centoquattromila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 18. — GUALTIERI.

(7259)

REGIO DECRETO 28 maggio 1934.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1908 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Lucca;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche per la suindicata Provincia;

Visto lo schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente corsi d'acqua non inclusi nei precedenti elenchi;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Considerato che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di elenco furono presentate opposizioni:

dalla ditta Fratelli Pocci contro la inclusione nell'elenco della sorgente denominata « Bocchi »;

dal marchese Vincenzo Massoni contro la inclusione, nell'elenco, delle sorgenti Teneri e Duccini, perchè esse non avrebbero i requisiti per essere considerate pubbliche e vengono utilizzate sino ad esaurimento per la irrigazione dei terreni finitimi;

dalla contessa Cenami, nata Mazzarosa, dal suo marito Cenami conte Angelo, dal principe Saverio di Borbone Parma, dall'on. Toscano Francesco Saverio e dal cav. Bigongiari Leone contro l'inclusione nell'elenco della gora di Stiava, che gli opponenti ritengono di loro privata proprietà;

dalla ditta Piccioli cav. Francesco, la quale ritiene di essere proprietaria della sorgente Bottaccio di Stiava e perciò ne chiede l'esclusione dall'elenco;

Considerato che tutte le sorgenti ed i corsi d'acqua compresi nello schema del 2° elenco suppletivo hanno caratteristiche che rientrano evidentemente nella definizione dell'articolo 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e specialmente, per la loro attitudine ad usi di pubblico e generale interesse, non può mettersi in dubbio il loro carattere demaniale, tanto più che la maggior parte dei corsi inscritti

sono influenti di altri già dichiarati, senza contrasto, pubblici;

Considerato, specificatamente, nei riguardi della sorgente Bocchi, che essa ha già formato oggetto di concessione assentita alla stessa opponente ditta Pocci con decreto Ministeriale 31 gennaio 1929, n. 859, e pertanto il suo carattere pubblico trovasi già affermato in atti amministrativi, ormai inoppugnabili nei confronti di essa ditta;

Che lo stesso è a dirsi nei riguardi della opposizione del marchese Vincenzo Massoni per le sorgenti Teneri e Duccini, il cui uso delle acque è stato riconosciuto con i decreti Ministeriali 6 settembre 1929, n. 9997, e 25 novembre 1929, n. 11408, alle ditte marchese Vincenzo Massoni e alle LL. AA. RR. i Principi di Borbone; e che, in ogni modo, la iscrizione dei detti corsi d'acqua in elenco non può pregiudicare i diritti d'uso della ditta ricorrente, od essere di ostacolo ad eventuali iniziative per opere inerenti alla bonifica integrale;

Considerato, nei riguardi delle acque della sorgente Bottaccio e della gora di Stiava, che essendo esse destinate dall'origine ad importanti utilizzazioni non possono essere considerate private, non costituendo a ciò ostacolo i pretesi titoli vantati dagli opponenti, che possono valere solo a dimostrare i diritti di uso acquisiti;

Considerato che per le suesposte ragioni tutte le suindicate opposizioni sono da respingere ed è da approvare il suddetto elenco suppletivo rettificato, secondo le proposte dell'Ufficio del genio civile di Lucca, in alcune secondarie indicazioni;

Visto il voto n. 1402 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 30 giugno 1932, che esprime parere favorevole all'approvazione;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 66.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
11 sexties	Sorgent Bocchi infl. numero 11	Le Mulina	Stazzema	Tutto il suo corso.
19 bis	Sorgente Cardoso, infl. n. 19	Cardoso	Id.	Id.
35	Sorgenti Teneri, infl. n. 35	Camaiore	Camaiore	Id.
35 dex	Sorgenti Duccini, infl. n. 35	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
36 bis	Fosso di Lecceto o Rio dell'Acqua Chiara, infl. n. 36	Lombricese	Id.	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei due rami in cui si divide sopra Lecceto.
36 ter	Sorgenti del Monte Prano, infl. n. 36-*bis*	Lecceto	Id.	Tutto il loro corso.
39 bis	Gora di Stiava, infl. numero 39	Burlamacca	Massarosa e Viareggio	Id.
39 ter	Sorgenti Bottaccio di Stiava o Fontana di Stiava, infl. n. 39-*bis*.	Gora di Stiava	Id.	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE del corso d'acqua 2	Foce e sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
54 bis	Sorgente di Villa Spada	Massaciuccoli	Massarosa	Id.
81	Rio Pescaglione e del Fondo	Pedogna	Pescaglia	Id.
122 bis	Rio Fologno o Rifologno	Lima	Bagni di Lucca	Id.
144 bis (Elenco di Massa)	Polla dei Gangheri	Turrite di Gallicano o Petrosiano	Vergemoli	Tutto il loro corso. Scorre nel territorio già appartenente alla provincia di Massa e Carrara.
163 bis (Elenco di Massa)	Fosso Campiglia	Edron	Careggine	Tutto il loro corso Scorre nel territorio già appartenente alla provincia di Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Ostiglia (Mantova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ostiglia (Mantova), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ostiglia (Mantova), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 251. — GUALTIERI.

(7243)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Villa Potenza (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villa Potenza (Macerata) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310,
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Villa Potenza (Macerata) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 247. — GUALTIERI.

(7242)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Riconoscimento del Fascio di Dogliani (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Dogliani (Cuneo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Dogliani (Cuneo), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 249. — GUALTIERI.

(7246)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1934.

Riconoscimento del Fascio di Zola Predosa (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Zola Predosa (Bologna), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Zola Predosa (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 250. — GUALTIERI.

(7244)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Riconoscimento del Fascio di Strambino Romano (Aosta) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Strambino Romano (Aosta), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Strambino Romano (Aosta), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 248. — GUALTIERI.

(7245)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1934.
Proroga di termini per l'applicazione di esenzioni fiscali a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, numero 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195/265 recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del 1928;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929, nonchè le successive modificazioni apportate con i decreti Ministeriali 31 ottobre 1931 e 28 gennaio e 7 ottobre 1933;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1937 il termine per l'applicazione di esenzioni fiscali a favore dei danneggiati dalla detta eruzione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1937 il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 21 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 per l'applicazione dell'esonero da ogni tassa di bollo, di registro, sulle concessioni governative e dai diritti catastali, a tutti gli atti di qualsiasi genere ed ai contratti che possano occorrere ed intervenire per l'esecuzione, da parte dei privati, di lavori di riparazione o ricostruzione di case danneggiate o distrutte dall'eruzione dell'Etna del 1928, quando per i lavori stessi sia stato concesso il contributo dello Stato a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale anzicitato.

Art. 2.

I contratti relativi ai mutui che i proprietari di case distrutte dall'eruzione suddetta stipulassero entro il 31 dicembre 1937 con Istituti di credito a termini dell'art. 15 del citato decreto interministeriale 11 ottobre 1929 saranno registrati con la tassa fissa di L. 10.

Tutte le formalità ipotecarie conseguenti alla stipulazione dei suddetti mutui, ed entro lo stesso periodo di tempo, saranno eseguite gratuitamente, fatta eccezione per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 3.

Le esenzioni ed i benefici fiscali di cui ai precedenti articoli si applicano anche per tutti gli atti relativi alla cessione di alloggi in cambio del contributo statale, ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(7260)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Proroga a tutta l'annata venatoria 1934-1935, di alcuni divieti di caccia già stabiliti nell'annata 1933-1934.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta delle Commissioni provinciali venatorie interessate ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, alcuni divieti di caccia già stabiliti per l'annata venatoria 1933-34;

Decreta:

I divieti stabiliti con i decreti Ministeriali 28 dicembre 1932, 31 agosto 1933, 14 giugno 1933, 5 gennaio 1933, 28 marzo 1933, 19 agosto 1933, 1° settembre 1933, 6 ottobre 1933, 22 agosto 1933, 28 marzo 1933, 9 maggio 1933, 9 settembre 1933, 14 agosto 1933, 6 aprile 1933, 28 marzo 1933, 22 agosto 1933 e 28 marzo 1933, riguardanti rispettivamente le provincie di Roma, Cuneo, Alessandria, Roma, Genova, Aquila, Ferrara, Ascoli Piceno, Ancona, Roma, Napoli, Aquila, Bergamo, Roma, Padova, Viterbo e Taranto, sono prorogati fino a tutta l'annata venatoria 1934-35.

Le Commissioni venatorie provinciali interessate, ognuna per la parte che le riguarda, provvederanno, nel modo che riterranno meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7240)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Parma, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle sottoelencate zone della provincia di Parma, delimitate dai confini per ciascuna appresso indicati:

1° Zona del comune di Felino, delimitata:

a nord, dalla strada detta dei Caroni, dal rio Silano, della strada del Castelletto;

a sud, dalla strada principale Felino-Barbiano;

ad est, dalla strada Barbiano-S. Michele di Tiorre;

ad ovest, dalla strada di Monte Grande a Ricò.

2° Zona dei comuni di Fontanellato e Fontevivo, delimitata:

a sud, dalla ferrovia Milano-Bologna;
ad est, dalla strada comunale Fienilnuovo e del Canale San Carlo;
a nord, dal cavo divisorio limite fondo Bertinazza, podere Bergominetto, beneficio parrocchiale Priorato e rio Fontana Serena;
ad ovest, dalla strada comunale della Masone.

3° Zona del comune di Neviano Arduini, delimitata:

ad est, dal rio Graiano, che scende dal crinale della collina al torrente Termina;
ad ovest, dalla strada del Cortezzo, che scende dal crinale della collina pure al torrente Termina;
a sud, dalla strada comunale Ladrignano-Bazzano, che domina il crinale della collina, congiungendo il rio Graiano con la strada del Cortezzo;
a nord, dal torrente Termina con corso d'acqua perenne che congiunge a valle il rio Graiano con la strada del Cortezzo.

4° Zona del comune di San Lazzaro Parmense delimitata:

a nord, da un tratto di m. 1800 della via Emilia, dall'altezza del canale Bodrio alla strada comunale denominata Viazza;
ad est, strada comunale Viazza fino all'altezza di Chiavicone del canale Spelta, e tratto di Cavo Vallicella che dal suddetto Chiavicone va sino alla strada Budel Lungo all'altezza Casa della Latta;
a sud, dalla strada comunale Budel Lungo, che dal Cavo Vallicella va fino al Canale Osmarino per m. 1550;
ad ovest, strada comunale Budel Lungo che dal Canale Osmarino va sino al Canale Bodrio, e tratto Canale Bodrio che va sino alla via Emilia.

La Commissione provinciale venatoria di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7235)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1934.
Divieto di caccia al fagiano nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Macerata ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento del fagiano nella provincia di Macerata;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, l'uccisione e la cattura dei fagiani di qualunque specie, in tutto il territorio della provincia di Macerata, è vietata.
Tale divieto non si applica nelle riserve private e sociali.

La Commissione provinciale venatoria di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7238)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Milano ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta la necessità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Milano;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di circa 276 ettari nei comuni di Monza e Concorrezzo (Milano), così delimitata:

a nord, strada provinciale Monza-Bergamo;
a sud, strada provinciale Monza-Agrate;
ad est, strada provinciale Milano-Vimercate;
ad ovest, strada comunale di allacciamento delle due strade provinciali di Monza-Agrate e Monza-Bergamo.

La Commissione provinciale venatoria di Milano provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7236)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Roma, ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta la necessità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Roma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle seguenti zone della provincia di Roma e comprese nei confini per ciascuna segnati:

A) Territorio di Palestrina — località di ettari 600 — delimitata dai seguenti confini:

Madonnella di Castel S. Pietro, via consortile Capranica-Prenestina fino allo spiano di Capranica, vecchia strada di Capranica fino alla fontana di Capranica, fosso di Scalandrone, fosso della Cannuccetta, confini territoriali di Castel S. Pietro e di Rocca di Cave, strada della Selva, strada di Formale e per quest'ultima alla Madonnella di Castel San Pietro.

B) Zona dei Monti Lepini, che comprendono le seguenti località:

Monte Rinzaturo - Fosse - Monte Lupone - Campodaini Pallasserra - Pezza la Fossa - Campore - Marzoni - Pigliole.

La Commissione provinciale venatoria di Roma provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7237)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Parma, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma, che ha per confini:

a nord, la via Emilia in località Ponte Taro per un tratto di circa 1300 metri e precisamente dall'incrocio della strada che conduce a Collecchio per Roma di Madregolo, all'incrocio dell'altra strada che conduce, con andamento parallelo al torrente Taro, a Medesano per le Giare;

ad est, la strada, che dalla via Emilia in località Ponte Taro conduce per Roma di Madregolo e Collecchio, nel tratto, dall'incrocio di essa con la via Emilia, all'incrocio con la strada di Vicofertile in località detta Mulino de Notari;

a sud, la strada Parma-Vicofertile dalla località Mulino de Notari fino all'incrocio col rio Manubiola in località Boscone, da qui la strada per Casino Martinelli e da Casino Martinelli il guado del torrente Taro fino all'incrocio con la strada delle Ghiaie in località Casa Nuova Corradi;

ad ovest, la strada delle Ghiaie che da Medesano con andamento parallelo al torrente conduce a Ponte Taro per le Ghiaie nel tratto da Casa Nuova Corradi fino all'incrocio con la via Emilia in prossimità del Ponte Taro.

La Commissione provinciale venatoria di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7239)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.

Nomina del sig. Cravario Cesare a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Oggero Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Cravario Cesare di Angelo;

Visto il relativo atto di procura 1° maggio 1934-XII per notaro Massa di Torino;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Cravario Cesare è nominato rappresentante del signor Oggero Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7233)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1934.

Approvazione della tabella indicante la ripartizione della provincia di Avellino in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, ed anno in cui deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Visto il prospetto compilato d'accordo tra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto della provincia di Avellino in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni periodiche;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei detti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

È approvata l'unita tabella indicante la ripartizione della provincia di Avellino in cinque gruppi di Comuni, e l'anno in cui, a cominciare dal 1935, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione della provincia di Avellino in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO I (Anno 1935).

1. Avellino
2. Altavilla Irpina
3. Bellizzi Irpino
4. Capriglia
5. Contrada
6. Forino
7. Grottolella
8. Mercogliano
9. Montefalcione
10. Monteforte Irpino
11. Ospedaletto d'Alpinolo
12. Pietrastornina
13. Prata P. U.
14. Pratola Serra
15. Roccabascerana
16. S. Angelo a Scala
17. Summonte
18. Tufo
19. Montefusco
20. Chianche
21. Montemiletto
22. Pietradefusi
23. S. Paolina
24. Torre le Nocelle

GRUPPO II (Anno 1936).

1. Atripalda
2. Aiello del Sabato
3. Bagnoli Irpino
4. Candida
5. Cassano Irpino
6. Castelfranci
7. Castelvetere di C.
8. Chiusano S. D.
9. Lapio
10. Monocalzati
11. Montefredane
12. Montemarano
13. Montella
14. Montoro Inferiore
15. Montoro Superiore
16. Parolise
17. Paternopoli
18. S. Mango sul Calore
19. S. Stefano del Sole
20. S. Lucia di Serino
21. S. Michele di Serino
22. S. Potito Ultra
23. Salza Irpina
24. Serino
25. Solofra
26. Volturara Irpina

GRUPPO III (Anno 1937).

1. Baiano
2. Avella
3. Cervinara
4. Domicella
5. Lauro
6. Marzano
7. Mugnano del Card.
8. Pago del V. di L.
9. Quadrelle
10. Quindici
11. Rotondi
12. Sirignano
13. Sperone
14. S. Martino V. C.
15. Taurano
16. Lacedonia
17. Aquilonia
18. Bisaccia
19. Monteverde
20. Rocchetta S. A.

GRUPPO IV (Anno 1938)

1. S. Angelo dei Lombardi
2. Andretta
3. Cairano
4. Calabritto
5. Calitri
6. Caposele
7. Conza della Camp.
8. Frigento
9. Gesualdo
10. Guardia dei Lomb.
11. Lioni
12. Luogosano
13. Morra De Sanctis
14. Nusco
15. Rocca S. Felice
16. S. Andrea di Conza
17. Senerchia
18. Sturno
19. Teora
20. Torella dei Lomb.
21. Villamaina

GRUPPO V (Anno 1939).

1. Grottaminarda
2. Bonito
3. Carife
4. Castelbaronia
5. Flumeri
6. Fontanarosa
7. Melito Irpino
8. Mirabella Eclano
9. S. Nicola Baronia
10. S Sossio Baronia
11. S. Angelo all'Esca
12. Taurasi
13. Trevico
14. Vallata
15. Ariano Irpino
16. Casalbore
17. Greci
18. Montaguto
19. Montecalvo Irpino
20. Savignano di Puglia
21. S. Arcangelo Trimonte
22. Villanova del Battista
23. Zungoli

Roma, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7216)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-338.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Trebec fu Luca, nato a Sesana (fraz. Orle) il 2 febbraio 1873 e residente a Sesana (fraz. Orle n. 7), è restituito nella forma italiana di « Trebisciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Jacomini in Trebec fu Vincenzo, nata il 24 aprile 1876, moglie;
2. Francesco fu Francesco, nato il 31 agosto 1914, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4748)

N. 11419-349.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ursic di Bartolomeo, nato a Sesana, (frazione Plessivs) il 1° aprile 1896 e residente a Sesana, (frazione Poverio n. 39), è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giulia Rencelj in Ursic fu Giorgio, nata il 16 giugno 1900, moglie;
2. Dusan di Francesco, nato l'8 febbraio 1922, figlio;
3. Luigi di Francesco, nato il 6 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4759)

N. 50-936 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Magajne Maria in Mlakas di Giovanni e di Obid Maria, nata a Circhina il 12 agosto 1904, residente a Circhina, Lasez, 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Magajne Maria fu Luca Obid, nata a Circhina il 31 ottobre 1868, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5807)

N. 50-935 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Magajne Caterina fu Valentino e fu Strave Marianna, nata a Circhina il 13 novembre 1886, residente a Circhina, 130, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5808)

N. 50-961 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Martincic Giuseppe fu Antonio e fu Cetercic Orsola, nato a Cerò Superiore il 18 marzo 1868 e residente a Cerò Superiore, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Martincic Giuseppina fu Giovanni Korsic, nato a Cerò Superiore il 17 ottobre 1866, moglie;
Martincic Angelina di Giuseppe, nata a Cerò Superiore il 31 agosto 1901, figlia;
Martincic Ladislao di Giuseppe, nato a Cerò Superiore il 2 luglio 1903, figlio;
Martincic Carlo fu Giuseppe, nato a Cerò Superiore il 3 settembre 1904, figlio;
Martincic Romualdo di Giuseppe, nato a Cerò Superiore il 27 maggio 1906, figlio;
Martincic Clementina di Giuseppe, nato a Cerò Superiore il 27 aprile 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5809)

N. 50-404 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Princic Giuseppe fu Francesco e fu Korsic Orsola, nato a Cerovo Inferiore il 17 aprile 1888 e residente a Ossegliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Princic Maria di Antonio Blazic, nata a Cerovo Inferiore il 12 maggio 1891, moglie;

Princic Ferdinando di Giuseppe, nato a Cerovo Inferiore il 6 novembre 1914, figlio;

Princic Alberta di Giuseppe, nata a Cerovo Inferiore il 17 aprile 1921, figlia;

Princic Danilo di Giuseppe, nato a Cerovo Inferiore l'11 gennaio 1924, figlio;

Princic Renato di Giuseppe, nato a Cerovo Inferiore il 26 gennaio 1927, figlio;

Princic nata Korsic Orsola fu Andrea, nata a Cerovo Inferiore il 14 aprile 1857, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5810)

N. 50-1111 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basa vedova Giuseppina nata Placer fu Andrea e di Figel Caterina, nata a Savogna il 29 maggio 1888 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Basa Luigia Martina fu Antonio e Placer Giuseppina, nata a Montespino l'11 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5814)

N. 50-1112 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Amalia in Saksida di Antonio e di Kersevan Teresa, nata a Montespino il 23 aprile 1872 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5815)

N. 50-1113 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Vittoria in Pellizon di Pietro e di Kavcic Francesca, nata a Montespino il 20 aprile 1899 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5816)

N. 50-1114 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Ludmilla Vittoria in Vodopivec fu Luigi e di Mrevlje Teresa, nata a Montespino il 19 maggio 1897 e residente a Montespino, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5817)

N. 50-1115 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Maria Sofia in Vodopivec di Giuseppe e della Saksida Caterina, nata a Montespino il 21 marzo 1887 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5818)

N. 50-1116 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Luigia ved. Rijavec fu Antonio e fu Mrevlje Giuseppina, nata a Montespino il 31 agosto 1876 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5819)

N. 50-1117 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Adele in Furlani di Giovanni e di Vodopivec Giuseppina, nata a Ranziano il 20 novembre 1901 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5820)

N. 50-1118 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Francesca ved. Kavcic fu Antonio e di Terbjan Maria, nata a Montespino l'8 giugno 1885 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5821)

N. 50-1119 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Olga Alberta in Harej di Pietro e di Kavcic Francesca, nata a Montespino il 31 maggio 1904 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5822)

N. 50-1120 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Basa Maria ved. Zorn fu Giuseppe e della fu Znidarcic Anna, nata a Montespino il 5 novembre 1879 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5823)

N. 50-240 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lukezic Maria in Sinigoj fu Pietro e fu Zismond Maria, nata a Ville-Montevecchio il 4 dicembre 1905 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5834)

N. 50-241 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lukezic Rosalia in Fornasari fu Giuseppe e fu Bek Giuseppina, nata a Ville-Montevecchio il 3 giugno 1878 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 18 luglio 1934-XII, il signor dott. Morari Amos fu Carlo notaio residente ed esercente in Mantova è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(7270)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	233608	105 —	Ferrero *Carolina* fu Antonio, ved. di Mariani Giuseppe, dom. a Laveno (Como), vincolata.	Ferrero *Angela-Domenica-Carolina* fu Antonio, ved. ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % Litt. » » »	23578 23580 23577 23579	300 — 300 — 300 — 300 —	Belfiore Antonio, Belfiore Giuseppina, Antonio e Rosa, Belfiore Giuseppina, Belfiore Rosa, fu Nicolò, minori sotto la p. p. della madre Lanza *Maria* fu *Giuseppe*, ved. di Belfiore Nicolò, dom. a Misterbianco (Catania). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Lanza *Maria* fu *Giuseppe*, ved. di Belfiore Nicolò.	Belfiore Antonio, Belfiore Giuseppina, Antonio e Rosa, Belfiore Giuseppina, Belfiore Rosa, fu Nicolò, minori sotto la p. p. della madre Lanza *Marietta*, ved. di Belfiore Nicolò, domiciliata come contro. La seconda rendita è con usufrutto a Lanza *Marietta* ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	26486	20 —	*Guzzi* Vincenzo di Vito, dom. a Novi Velia (Salerno).	*Guzzo* Vincenzo di Vito, dom. come contro.
»	506755	40 —	Caminada Rosa fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Codazzi Emma, domiciliata a Melegnano (Milano). Con usufrutto vitalizio a Sancassani *Enrica* fu Francesco, ved. di Caminada Pietro, dom. a Melegnano (Milano).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Sancassani *Lucia-Natalina-Enrichetta detta Enrica* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	506791	40 —	Caminada Maria fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Codazzi Emma fu Gaetano, ved. Caminada, dom. a Melegnano (Milano), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 % »	732499 598438	185,50 773,50	Bellezza-Viter Catterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom a Torino, e prole nascitura da Chiuso *Luigia* fu Luigi, moglie di Bellezza-Viter Pietro.	Bellezza-Viter Catterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino, e prole nascitura da Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	340479	485 —	Bellezza-Viter Caterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a Torino, e prole nascitura da Chiuso *Luigia* fu Luigi, moglie di Bellezza-Viter Pietro.	Bellezza-Viter Caterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino e prole nascitura da Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª Serie	646 647	Cap. 3.000 — » 3.000 —	Contesso Bruno, Contesso Nerina, fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Gambarella *Luigia* fu Luigi ved. Contesso.	Contesso Bruno, Contesso Nerina, fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Gambarella *Clelia* fu Luigi ved. Contesso.
Cons. 5 % » »	505120 518731 524572	15.465 — 200 — 4.355 —	Ressico di Palazzolo Giuseppe-Vittorio fu Clemente, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Ressico di Palazzolo Giuseppe-Vittorio fu Clemente, *interdetto sotto la tutela di Della Chiesa di Cervignasco Cesare fu Luigi*, dom. a Saluzzo (Cuneo).

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	298331 298332	1.135 — 380 —	Bolini *Elena* e Domenica fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Baroni *Adele* di Sante, ved. di *Bolini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Baroni *Adele* di Sante, ved. di *Bolini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna).	Bolini *Lina-Elena* e Domenica fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Baroni *Adelinda* di Sante, ved. di *Bollini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Baroni *Adelinda* di Sante, ved. di *Bollini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna).
3,50 %	90317	1.050 —	Guagno *Benedetta* nata De *Giuli* del vivente Pietro, dom. in Ancona, vincolata.	Guagno *Maria-Benedetta* nata *De Giulii* del vivente Pietro, dom. in Ancona, vincolata.
»	256935	315 —	*De Giuli Benedetta* fu Pietro, moglie di Guagno Antonio, dom. a Firenze.	*De Giulii Maria-Benedetta* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
» »	403898 403899	192,50 192,50	Guagno Enrico / Guagno Guido } fu Antonio, dom. a Torino; con usufrutto a *De Giuli* Maria-Benedetta fu Pietro, ved. di Guagno Antonio, dom. a Torino.	Intestate come contro; con usufrutto a *De Giulii* Maria-Benedetta fu Pietro, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7182)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nuova qualità di coltura e relativa tariffa d'estimo stabilita dalla Commissione censuaria centrale per il comune di Silanus (Nuoro).

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Vista la proposta fatta dalla locale Sezione tecnica catastale di introdurre in seguito alla revisione delle colture, la voce « vigneto » di classe unica nei prospetti delle qualità, classi e tariffe del comune di Silanus della provincia di Nuoro;

Visto il testo unico (approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) delle leggi sul nuovo catasto, con i regolamenti e le istruzioni relative;

Visto il voto della Commissione censuaria provinciale di Nuoro in merito all'introduzione della nuova qualità ed alla relativa tariffa regolarmente pubblicata e sulle quali la Commissione censuaria comunale nulla ha trovato da eccepire;

Vista la relazione del Collegio dei periti;

Sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Sentito il relatore;

Delibera:

che nel prospetto delle qualità, classi e tariffe del comune di Silanus venga introdotta la voce « vigneto » di classe unica con la tariffa di L. 135.

Ordina

la pubblicazione delle tariffe medesime nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per le finanze,*
presidente della Commissione censuaria centrale:
Il vice presidente: MAYER.

Il segretario: ANGELUCCI.

(7256)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aggiunte di nuove classi e relative tariffe introdotte dalla Commissione censuaria centrale nel prospetto delle tariffe d'estimo del comune di Somma Vesuviana (Napoli).

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Viste le proposte della Sezione tecnica catastale di Napoli, per la introduzione di nuove classi e relative tariffe nel comune di Somma Vesuviana, in dipendenza dei danni di carattere permanente subiti dalle colture: vigneto, frutteto, castagneto da frutto, per la caduta di acque caustiche del Vesuvio;

Visti il testo unico (R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) delle leggi sul nuovo catasto ordinato con legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª); regolamento ed istruzioni relative;

Visti i voti della Commissione censuaria comunale di Somma Vesuviana e della Commissione provinciale di Napoli;

Sentita l'Amministrazione del catasto;

Vista la relazione del Collegio dei periti;

Udito il relatore;

Delibera:

Nel prospetto delle qualità, classi e tariffe del comune di Somma Vesuviana, stabilito con deliberazione n. 1586 del 21 febbraio 1924, sono introdotte le seguenti aggiunte:

classe V per la qualità vigneto . . . . tariffa L. 65
classe VI per la qualità frutteto . . . . » » 70
classe III per la qualità castagneto da frutto . » » 50

Ordina:

la pubblicazione delle tariffe medesime nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per le finanze,*
presidente della Commissione censuaria centrale:
Il vice presidente: MAYER.

Il segretario: ANGELUCCI.

(7255)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1934-XII — migliaia di lire	
Oro in cassa . . . . . L.		6.436.068.754 —	—	32.404
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . . L.	35.000.764, 53		+	1.217
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	717.156, 77		+	119
		35.717.921, 30	+	1.336
Riserva totale . . . . L.		6.471.786.675, 30	—	31.068
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . . »		315.497.215, 31	—	4.020
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »		3.390.736.773, 54	—	357.830
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		3.442.026, 07	—	355
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	1.113.342.574, 21		—	440.800
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	54.331, 95			—
		1.113.396.906, 16	—	440.800
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.377.575.458, 42	—	8.221
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	33.635.764, 70		—	32.244
altri . . . . . »	28.677.703, 27		—	20.575
		62.313.467, 97	—	52.819
Azionisti a saldo azioni . . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . . »		162.181.544, 25		—
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.076.267.129, 23	—	111.954
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	137.031.242, 60		—	35
Impiego fondo pensioni . . . . . »	254.719.593, 18		+	4.008
Debitori diversi . . . . . »	487.986.099, 02		—	56.072
		942.221.934, 80	—	52.099
Spese . . . . . L.		75.469.723, 47	+	1.369
L.		16.963.686.959, 52		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		32.857.605.059, 57	+	1.431.432
L.		49.821.292.019, 09		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		397.496.864, 33	—	194
TOTALE GENERALE . . . L.		50.218.788.883, 42		

Saggio normale dello sconto 3 % dall'11 dicembre 1933-XII.

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(989)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1934-XII — migliaia di lire
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.987.380.350 —	+ 99.688
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		323.883.893,21	— 78.218
Depositi in conto corrente . . . . »		735.739.126,87	+ 164.743
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.347.003.370,08	+ 186.213
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		68.746.408,28	+ 24.262
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.034.209.653,66	— 1.092.921
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente . »		5.903.041,64	+ 3.645
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 141.535.381,60		+ 3.128
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	534.459.108,21		— 196.015
		721.994.489,81	— 192.887
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		153.329.996,05	+ 13.891
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		16.963.686.959,52	
Depositanti . . . . »		32.857.605.059,57	+ 1.431.432
L.		49.821.292.019,09	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		397.496.864,33	— 194
TOTALE GENERALE . . . L.		50.218.788.883,42	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 45.11 %.
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 40.56 %.

Servizio ragioneria: *Il capo servizio:* ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° agosto 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.91
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.915
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.725
Id. 3,50 % (1902)	81.675
Id. 3 % lordo	64.20
Prestito conversione 3,50 %	86.475
Buoni novennali Scadenza 1934	100.025
Id. id. id. 1940	106.575
Id. id. id. 1941	107.05
Id. id. id. 1943	101.275
Obbligazioni Venezie 3.50 %	93.525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. cooperativa di consumo « Cattolica Popolare » con sede in Campagnola Emilia non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo svolta alcuna attività, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle zone comprendenti i pascoli da considerare montani in provincia di La Spezia.

Con decreto Ministeriale 22 maggio 1934, n. 1262, è stato approvato — a termini dell'art. 32, ultimo capoverso, del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — l'elenco 9 dicembre 1933 delle zone comprendenti i pascoli da considerare montani in territorio della provincia di La Spezia, deliberato dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di La Spezia nell'adunanza del 9 dicembre 1933.

(7250)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

IX Elenco dei medici chirurghi che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.

Ostetricia e ginecologia.

1. Leonessa Raffaele.
2. Perugini Gaetano.

Oculistica.

1. Turco Vito.

Radiologia diagnostica e terapeutica.

1. Segre Maria.
2. De Simone Roberto.

Radiologia diagnostica.

1. Scarcella Salvatore.

Otorinolaringoiatria.

1. Ajmone Modesto.
2. Altara Edoardo.
3. Ambrosini Ugo.
4. Arcidiacono Angelo.
5. Artelli Mario.
6. Baracani Giovanni.
7. Beccherle Ferdinando.
8. Bellomo Emanuele.
9. Bo Alfredo.
10. Bocchi Ferruccio.
11. Boretto Mattia.
12. Borgo Giuseppe Antonio.
13. Bortolotti Lorenzo.
14. Breganzato Giovanni Domenico.
15. Brocchieri Guido.
16. Calabresi Alfonso.
17. Calderoli Innocente.
18. Campio Alberto.
19. Carbonara Enrico.
20. Carbone Mario.
21. Ceria Corrado.
22. Ceroni Giacomo Filippo.
23. Chierici Luigi.
24. Ciccarelli Raffaele.
25. Cocco Antonio.
26. Caminiti Carmelo.
27. Corbetta Cesare.
28. Cornelli Gino.
29. Cusatelli Ampelio.
30. Danelon Guglielmo.
31. De Grandi Silvio.
32. De Maio Francesco.
33. Donadeo Vittorio.
34. Faenzi Aldo.
35. Ferrari Ugo.
36. Ferrero Vittorio Arduino.
37. Filippini Battistelli Gius.
38. Finzi Giuseppe.
39. Fornari Luigi.
40. Frampolli Guido.
41. Galetti Carlo Vittorio.
42. Gammarota Giuseppe.
43. Giannasi Felice.
44. Lalatta Ludovico.
45. La Spada Domenico.
46. Lenzi Armando.
47. Leonello Felice.
48. Lodovico Amilcare.
49. Lorenzoni Luigi.
50. Lualdi Ercole.
51. Maffi Giuseppe.
52. Mancini Teobaldo.
53. Marcato Giulio.
54. Masciaga Giovanni.
55. Mazzaro Elvino.
56. Mazzocchi Cesare.
57. Melzi Urbano.
58. Mengoni Silvio.
59. Montini Giovanni.
60. Moretti Giuseppe.
61. Mori Luigi.
62. Moriondo Mansueto.
63. Natale Pasquale.
64. Orlandini Alfredo.
65. Palumbo Vincenzo.
66. Parenti Guido.
67. Paternò Carmelo.
68. Patroni Attilio.
69. Perrone Pietro.
70. Pirodda Antonio.
71. Politi Giovanni.
72. Precerutti-Tapparelli Gioacchino Carlo.
73. Recanatesi Alfredo.
74. Rocco Antonio.
75. Roncalli Conte Francesco.
76. Rubini Virgilio.
77. Ruffini Alfonso.
78. Rusconi Cesare.
79. Scalini Federico.
80. Seganti Filippo.
81. Simonini Enrico.
82. Teppati Ferdinando.
83. Torlaschi Giovanni.
84. Vallone Carlo.
85. Valsania Giacomo.
86. Vesci Alfonso.
87. Viganoni Giacomo.
88. Villani Donato.
89. Viollet Giovanni.
90. Zapparoli Luigi.
91. Zavka Domenico.
92. Zorzoli Carlo Vincenzo.

(7257)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aumento del numero dei posti messi a concorso quale primo segretario di Legazione di 2ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, col quale veniva aperto il concorso per titoli e per esame a 8 posti di primo segretario di Legazione di 2ª classe tra i consoli di 2ª classe;

Determina :

Il numero dei posti di primo segretario di Legazione di 2ª classe messi a concorso in base al precitato decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, è elevato a 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1934 Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(9145)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti di alunno presso il R. Collegio Ghislieri in Pavia per l'anno accademico 1934-35.

Il Consiglio d'amministrazione del R. collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. 44 parte supplementare, e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1915, n. 117 p. s., 8 giugno 1905, n. 155 p. s., e 18 aprile 1925, n. 758; veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. 262 p. s. e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, veduta la propria deliberazione 25 maggio 1934, n. 477, approvata dal R. Ministero dell'educazione nazionale con lettera 19 giugno 1934, n. 12852, notifica quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1934-1935 sono vacanti e da conferire:

a) dodici posti gratuiti d'alunno di fondazione « Ghislieri » per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia, lombardi o figli di lombardi: per uno di tali posti sarà data preferenza (in base alle vigenti norme) ad aspiranti nativi della città o diocesi di Pavia;

b) tre posti gratuiti d'alunno « Angelo Pirotta » per studenti ammissibili al primo anno di corso universitario nella Regia università di Pavia;

c) un posto gratuito d'alunno « Cesare Artom » per studente ammissibile al primo anno di corso nella Facoltà di scienze, o di medicina, o di lettere nella Regia università di Pavia.

Inoltre, per disposizioni del Governo Nazionale, saranno ammessi in Collegio, durante detto anno accademico, anche cinque studenti universitari di nazionalità straniera.

Entro il mese di novembre p. v. sarà conferito in base alle speciali norme, il premio di perfezionamento « Principe di Piemonte » di L. 6000, ad alunno neo-laureato, riconosciuto di meriti particolarmente distinti.

II. — Nessuna istanza per conseguimento di posto d'alunno può essere presa in considerazione se l'aspirante non ha dichiarato di accettare tutte le norme concernenti gli alunni del R. Collegio Ghislieri in Pavia, e non si è impegnato a osservarle lealmente durante tutto il periodo di alunnato.

III. — I posti di alunno « Ghislieri » e « Artom » sono conferiti in base a risultati di concorso per esami, giudicato da docenti della Regia università di Pavia e così dicasi anche nei riguardi dei posti « Pirotta » per l'ipotesi in cui gli aspiranti ammessi al concorso siano in numero superiore a quello dei posti disponibili; tali esami avranno luogo dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da stabilirsi, e gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito del giorno in cui avranno principio.

IV. — Per l'ammissione al concorso per detti posti d'alunno gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione, in Pavia, piazza Collegio Ghislieri n. 2 (nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio, ossia dalle 10 alle 16), regolare domanda (su carta con bollo da L. 3) corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di sabato 22 settembre 1934, ore 16.

Titoli necessari per l'ammissione al concorso.

V. — Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare tutte le norme riguardanti gli alunni del R. Collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendano intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti al posto di Fondazione Ghislieri riservato ai nativi della città o diocesi di Pavia dovranno farne espressa dichiarazione.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita e cittadinanza italiana del concorrente: per i posti « Ghislieri » si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite (ma ved. infra § IX); per i posti « Pirotta » si richiede che il concorrente appartenga alla provincia di Pavia; per il posto « Artom » si richiede che il concorrente e il padre (oppure la madre) siano nativi del circondario di Asti, e che in questo abbia domicilio la sua famiglia;

2° certificato di nascita del padre;

3° certificato di nascita della madre;

4 diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato *l'esame di maturità* con votazione *media generale di almeno sette decimi* nelle materie o gruppi di materie per detto esame, e che le singole votazioni furono conseguite in sessione *non di riparazione;* non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per l'educazione fisica; i candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che, entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso, comprovino il risultato dell'esame di maturità con le condizioni di cui sopra;

5° gli aspiranti già studenti inscritti in una Università o Istituto superiore dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 15 novembre p. v.) — oltre detto diploma o certificato di maturità, con detta votazione media — anche un certificato comprovante d'essere iscritto al Gruppo universitario fascista, nonchè un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi vigente nella Università cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo *votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta,* e per nessun esame a punti ventiquattro su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

6° certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

7° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

8° attestazione comprovante che il concorrente è iscritto alla Avanguardia fascista, oppure ai Fasci giovanili di combattimento, oppure al Partito Nazionale Fascista;

9° attestazione comprovante che il concorrente è di religione cattolica (non è tenuto a presentare questo certificato l'aspirante al posto « Artom »);

10° certificato di ufficiale sanitario comprovante che il concorrente fu rivaccinato da non oltre dieci anni, e che è di fisica costituzione pienamente sana, scevra da qualsiasi infermità comunicabile, o tale da esigere cure o diete speciali;

11° attestazione del podestà del luogo di residenza, sullo stato attuale della famiglia del concorrente: tale attestazione (che potrà

essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione) dovrà comprovare:

a) il luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

12° attestazione rilasciata dal Procuratore delle imposte del luogo di origine, e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

13° dichiarazione del padre — oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore — autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata;

14° fotografia del concorrente (formato tessera, e non su cartoncino) con firma di questo (nome e cognome).

VI. — I concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica, nel giorno precedente gli esami, da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. — Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono duranto gli esami.

Avvertenze. — I singoli documenti da allegarsi alla domanda d'ammissione possono presentarsi con esenzione da bollo a' termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato A (parte terza) annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e delle relative norme d'applicazione; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da Autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

L'Ufficio non risponde alle corrispondenze non munite di francatura per risposta. Chiuso il concorso, non si restituiscono documenti annessi alla istanza d'ammissione, fatta eccezione per il diploma originario di maturità che dev'essere però ritirato personalmente dal diplomato o da persona munita di delega scritta.

Esami.

VIII. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta, e in tre orali.

Per tali prove non vi è uno speciale programma: esse però sono ordinate in guisa, che — pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal Liceo classico o dal Liceo scientifico (ved. R. decreto 29 giugno 1933, n. 892) — diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre temi che gli saranno all'uopo proposti: ai concorrenti per studi di lettere o filosofia o giurisprudenza o scienze politiche, saranno proposti tre temi di composizione italiana riguardanti problemi di cultura generale (letteraria, filosofica, storica, ecc.); ai concorrenti per studi di medicina o ingegneria o chimico-farmacia o scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali, saranno proposti tre temi riguardanti problemi generali di scienze, o di storia delle scienze, con eventuali svolgimenti di quesiti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura dei temi per la prova scritta, resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana. La trasgressione di queste norme importa la esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia; nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni della letteratura italiana e dell'arte) di filosofia, e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina o chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla Facoltà di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica e chimica, di scienze naturali (botanica, zoologia e particolarmente fenomeni biologici più notevoli), e di storia generale (come sopra).

c) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica oppure per il biennio propedeutico alle Facoltà di ingegneria o architettura (semprechè questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e chimica, e di storia generale (come sopra);

Inoltre, ogni candidato sarà sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

IX. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci); alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità classica o scientifica: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta; agli effetti del conseguimento del posto di fondazione Ghislieri riservato ai nativi della città o diocesi di Pavia, basta detta votazione minima complessiva di punti trentacinque su cinquanta, intendendosi però sempre che, nel caso di più aspiranti idonei, anche questo posto speciale sarà conferito in base alla speciale graduatoria interna di merito.

Nel caso di parità di votazione complessiva, sarà data preferenza agli orfani di militari morti in guerra o ai figli di invalidi di guerra, e tra questi al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio di amministrazione del Collegio.

Per l'anno accademico 1934-1935 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dodici posti di Fondazione Ghislieri.

Per la eventualità che, in base ai risultati del presente concorso, la graduatoria di merito classificasse un numero di candidati idonei inferiori a dodici, il Consiglio d'amministrazione si riserva la facoltà di chiamare ad occupare temporaneamente i vacanti posti di alunno altri studenti universitari italiani, anche non lombardi, tenendo però sempre fermo, e con speciale rigore, il criterio che i posti di Fondazione Ghislieri possono conferirsi soltanto a giovani i quali risultino, sotto ogni riguardo, di merito particolarmente distinto.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re, Alto Patrono del Collegio; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1934-1935.

Pavia, addì 20 giugno 1934 - Anno XII

Il presidente: avv. FRANCESCO PANIGATTI.

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI.

(7254)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.